



STATUTO ASSOCIAZIONE SANT'ANTONIO Organizzazione di Volontariato (ODV)

PRINCIPI GENERALI

Art. 1 - Denominazione, natura giuridica e sede

È costituita, ai sensi del Codice Civile e del Decreto Legislativo 3 luglio 2017 n. 117 (Codice del Terzo Settore), l'associazione denominata: "ASSOCIAZIONE SANT'ANTONIO - ORGANIZZAZIONE DI VOLONTARIATO", in forma abbreviata "ASSOCIAZIONE SANT'ANTONIO ODV". L'Associazione ha sede legale nel Comune di Favara (AG) in Via Sant'Anselmo 2. Favara (AG) 9226. Essa opera prevalentemente nel territorio della Regione Siciliana. Il Consiglio Direttivo può istituire sedi operative, uffici o presidi nel rispetto della normativa vigente, senza che ciò comporti autonoma soggettività giuridica.

Art. 2 - Durata

La durata dell'Associazione è illimitata. Essa può essere sciolta solo nei casi e con le modalità previste dal presente Statuto e dalla legge e delle norme di settore.

Art. 3 - Scopo istituzionale

L'Associazione persegue, senza scopo di lucro, finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, mediante lo svolgimento, prevalentemente in favore di terzi, di una o più attività di interesse generale di cui al successivo art. 4, avvalendosi in modo prevalente dell'attività di volontariato dei propri volontari, soci e non soci. L'Associazione è laica, apartitica, indipendente e fonda la propria struttura sui principi di:

- democrazia interna,
- uguaglianza dei diritti degli associati,
- elettività e gratuità delle cariche,
- trasparenza amministrativa.

L'attività dei volontari è prestata in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fini di lucro, neanche indiretti, ed esclusivamente per fini di solidarietà.

Art. 4 - Attività di interesse generale

Ai sensi dell'art. 5 del D.Lgs. 117/2017, l'Associazione svolge, in favore dei soci e in prevalenza a terzi, una o più delle seguenti attività di interesse generale:

- a) interventi e servizi sociali ai sensi della L. 8 novembre 2000 n. 328;
- b) interventi e prestazioni sanitarie;
- c) prestazioni sociosanitarie;
- d) attività di protezione civile;
- e) trasporto sanitario e sociale;
- f) attività di assistenza a persone anziane, con disabilità o in condizioni di fragilità;
- g) attività di formazione, informazione ed educazione alla solidarietà, alla salute e al volontariato.

In particolare, l'Associazione opera mediante:

Pizzuto duena

Bio Clagfz

Bio Minogressa

Rizzuto duane

- servizi di trasporto sanitario e di supporto sanitario, nonché attività di emergenza-urgenza esclusivamente se svolte nell'ambito di convenzioni o autorizzazioni con enti pubblici competenti;
- servizi di accompagnamento e supporto sociosanitario;
- attività di prevenzione sanitaria;
- formazione dei volontari;
- collaborazione con enti pubblici e privati, nel rispetto della normativa vigente.

Le attività sono svolte, e potranno essere svolte, nel limite e se autorizzate e nell'assoluto rispetto della normativa nazionale e della legislazione della Regione Siciliana in materia di sanità, protezione civile e servizi sociali, e previa autorizzazione delle autorità competenti. L'assemblea da mandato al Consiglio Direttivo a porre in essere tutti gli adempimenti richiesti dalla norma e alla nomina ed individuazione del direttore sanitario, ove e quando previsto.

Art. 5 – Attività diverse e raccolta fondi

L'Associazione può esercitare attività diverse da quelle di cui all'art. 4, purché secondarie e strumentali rispetto a queste, ai sensi dell'art. 6 del D.Lgs. 117/2017 e secondo i criteri stabiliti dalla normativa vigente.

L'Associazione può svolgere attività di raccolta fondi, anche in forma organizzata e continuativa, nel rispetto dei principi di verità, trasparenza e correttezza nei rapporti con i sostenitori e con il pubblico.

I SOCI E I VOLONTARI

Art. 6 – Soci

Sono Soci dell'Associazione le persone fisiche che, condividendone le finalità, partecipano alla vita associativa e alle attività istituzionali in modo personale, libero e gratuito. L'ammissione dei Soci è deliberata dal Consiglio Direttivo su domanda dell'interessato. La deliberazione di ammissione è comunicata all'interessato e annotata nel libro dei soci. Il Consiglio Direttivo deve motivare l'eventuale rigetto della domanda entro sessanta giorni dalla presentazione e comunicarlo all'interessato. L'aspirante Socio può, entro sessanta giorni dalla comunicazione del rigetto, chiedere che sulla domanda si pronunci l'Assemblea dei Soci, che delibera in occasione della prima convocazione utile. Possono essere ammessi come Soci anche i minori di età compresa tra i 14 e i 18 anni, previo consenso scritto di chi esercita la responsabilità genitoriale.

Art. 7 – Volontari

L'Associazione può altresì avvalersi di volontari non soci o soci, che svolgono la propria attività nel rispetto delle disposizioni del presente Statuto e del Codice del Terzo Settore. Possono esistere soci che svolgono attività in favore dell'Associazione o di terzi come volontari, ai sensi dell'art. 17 del D.Lgs. 117/2017. L'attività del volontario è prestata in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fini di lucro, neanche indiretti. Ai volontari possono essere rimborsate dall'Associazione esclusivamente le spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata, entro i limiti e alle condizioni preventivamente stabilite dall'Associazione. Sono in ogni caso vietati i rimborsi forfetari. I volontari sono iscritti in apposito registro e sono coperti da assicurazione contro gli infortuni e le malattie connesse allo svolgimento dell'attività e per la responsabilità civile verso terzi.

Art. 8 – Lavoratori

L'Associazione può assumere lavoratori dipendenti o avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo o di altra natura, esclusivamente nei limiti necessari al regolare funzionamento o a qualificare e specializzare l'attività svolta, nel rispetto dell'art. 33 del D.Lgs. 117/2017. In ogni caso, il numero dei lavoratori impiegati non può essere superiore al cinquanta per cento del numero dei volontari. La qualità di volontario è incompatibile con qualsiasi rapporto di lavoro retribuito con l'Associazione, salvo quanto consentito dalla normativa vigente.

Bao Chyht

Bao Mariagrace

Art. 9 – Diritti e doveri dei Soci

Ogni Socio ha pari diritti e doveri. I Soci maggiorenni, trascorsi tre mesi dall'iscrizione nel libro dei soci, hanno diritto di voto in Assemblea, nonché di elettorato attivo e passivo.

I Soci hanno il dovere di:

- osservare il presente Statuto, i regolamenti e le deliberazioni degli organi sociali;
- collaborare alla vita associativa;
- mantenere un comportamento conforme alle finalità e ai valori dell'Associazione.

Art. 10 – Perdita della qualifica di Socio

La qualità di Socio si perde per:

- dimissioni volontarie;
- decesso;
- morosità protratta oltre sessanta giorni dalla scadenza della quota, se prevista;
- esclusione deliberata per gravi motivi.

L'esclusione è deliberata dal Consiglio Direttivo previa contestazione scritta degli addebiti e concessione al Socio del diritto di difesa. Il Socio escluso può ricorrere all'Assemblea entro trenta giorni dalla comunicazione del provvedimento.

ORGANI DELL'ASSOCIAZIONE

Art. 11 – Organi

Sono organi dell'Associazione:

- a) l'Assemblea dei Soci;
- b) il Consiglio Direttivo;
- c) il Presidente;
- d) l'Organo di controllo, quando obbligatorio;
- e) il Revisore legale dei conti, quando obbligatorio.

Art. 12 – Cariche sociali

Tutte le cariche sociali sono gratuite. Ai titolari delle cariche possono essere rimborsate soltanto le spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività svolta. Le cariche sociali hanno durata triennale e sono rinnovabili.

ASSEMBLEA DEI SOCI

Art. 13 – Assemblea dei Soci

L'Assemblea dei Soci è l'organo sovrano dell'Associazione.

È composta da tutti i Soci in regola con l'iscrizione e, ove prevista, con il versamento della quota associativa. L'Assemblea è ordinaria e straordinaria.

Art. 14 - Convocazione dell'Assemblea

L'Assemblea è convocata dal Presidente mediante avviso scritto, anche tramite strumenti telematici, contenente l'ordine del giorno, la data, l'ora e il luogo della riunione. E' svolta anche con modalità telematiche. L'Assemblea ordinaria è convocata almeno una volta l'anno per l'approvazione del bilancio. Deve inoltre essere convocata quando il Consiglio Direttivo lo ritenga necessario o quando ne faccia richiesta motivata almeno un decimo dei Soci.

Art. 15 - Costituzione e deliberazioni

L'Assemblea è validamente costituita in prima convocazione con la presenza della maggioranza dei Soci aventi diritto di voto. In seconda convocazione è validamente costituita qualunque sia il numero dei Soci presenti. Le deliberazioni sono adottate a maggioranza dei voti dei presenti, salvo i casi in cui la legge o il presente Statuto richiedano maggioranze qualificate. Ogni Socio ha diritto ad un voto. È ammessa la delega scritta ad altro Socio, che non può rappresentare più di tre Soci.

Art. 16 - Compiti dell'Assemblea

Spetta all'Assemblea ordinaria:

- a) eleggere e revocare i componenti del Consiglio Direttivo;
- b) nominare e revocare, quando previsto, il Revisore legale dei conti e l'Organo di controllo;
- c) approvare il bilancio;
- d) deliberare sulla responsabilità degli organi sociali;
- e) deliberare sull'ammissione dei Soci in caso di ricorso contro il rigetto del Consiglio Direttivo;
- f) deliberare su ogni altro argomento di competenza.

Spetta all'Assemblea straordinaria:

- a) modificare lo Statuto;
- b) deliberare lo scioglimento dell'Associazione e la devoluzione del patrimonio.

Art. 17 - Presidenza e verbalizzazione

L'Assemblea è presieduta dal Presidente o, in sua assenza, da un membro del Consiglio Direttivo. Di ogni Assemblea è redatto verbale, sottoscritto dal Presidente e dal Segretario. Le votazioni sono normalmente palesi, salvo che per l'elezione delle cariche sociali, che avviene a scrutinio segreto.

CONSIGLIO DIRETTIVO

Art. 18 - Composizione

Il Consiglio Direttivo è composto da un numero dispari di membri, non inferiore a tre, eletti dall'Assemblea tra i Soci. Restano in carica tre anni e sono rieleggibili.

Art. 19 - Convocazione e funzionamento

Il Consiglio Direttivo è convocato dal Presidente ogni qualvolta lo ritenga necessario o su richiesta di almeno due consiglieri. È validamente costituito con la presenza della maggioranza dei membri e delibera a maggioranza dei presenti. In caso di parità prevale il voto del Presidente.

Art. 20 - Compiti del Consiglio Direttivo

Il Consiglio Direttivo:

- a) elegge il Presidente;
- b) amministra l'Associazione;
- c) delibera sull'ammissione ed esclusione dei Soci;
- d) redige il bilancio;
- e) attua le deliberazioni dell'Assemblea;
- f) delibera su tutti gli atti di ordinaria e straordinaria amministrazione non riservati all'Assemblea.

PRESIDENTE

Art. 21 - Presidente

Il Presidente rappresenta legalmente l'Associazione, convoca e presiede l'Assemblea e il Consiglio Direttivo, cura l'esecuzione delle deliberazioni degli organi sociali. In caso di sua assenza o impedimento le funzioni sono svolte dal vicepresidente e in mancanza dal consigliere più anziano.

RETI ASSOCIATIVE - CONTROLLI - CONTABILITÀ

Art. 22 - Reti associative

L'Associazione può aderire a una o più reti associative nazionali del Terzo Settore, ai sensi dell'art. 41 del D.Lgs. 117/2017. La scelta della rete cui aderire è demandata al Presidente, che agisce in forza di mandato permanente conferitogli dall'Assemblea dei Soci, previa informativa al Consiglio Direttivo. L'adesione a una rete non comporta in alcun caso limitazioni all'autonomia giuridica, patrimoniale e gestionale dell'Associazione.

Art. 23 - Organo di controllo

La nomina dell'Organo di controllo, anche monocratico, è obbligatoria nei casi previsti dall'art. 30 del D.Lgs. 117/2017. L'Organo di controllo vigila sull'osservanza della legge e dello Statuto e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione, nonché sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile dell'Associazione.

Art. 24 - Revisore legale dei conti

Il Revisore legale dei conti è nominato nei casi previsti dall'art. 31 del D.Lgs. 117/2017 ed è iscritto nel Registro dei Revisori Legali. Il Revisore verifica la regolare tenuta della contabilità e redige apposita relazione sul bilancio.

PATRIMONIO E BILANCIO

Art. 25 - Patrimonio

Il patrimonio dell'Associazione è costituito da beni mobili e immobili, contributi, donazioni, lasciti e ogni altra entrata lecita. È vietata la distribuzione, anche indiretta, di utili, avanzi di gestione, fondi e riserve.

Art. 26 – Bilancio

L'Associazione redige annualmente il bilancio di esercizio composto dallo stato patrimoniale, dal rendiconto gestionale e dalla relazione di missione. Se ricorrono i presupposti di legge, il bilancio può essere redatto nella forma del rendiconto per cassa.

Art. 27 – Bilancio sociale

Nei casi previsti dall'art. 14 del D.Lgs. 117/2017, l'Associazione redige e pubblica il bilancio sociale.

LIBRI SOCIALI

Art. 28 – Libri

L'Associazione tiene i libri sociali previsti dall'art. 15 del D.Lgs. 117/2017. I Soci hanno diritto di esaminarli previa richiesta al Presidente.

SCIoglimento

Art. 29 – Scioglimento

Lo scioglimento dell'Associazione è deliberato dall'Assemblea straordinaria con il voto favorevole dei tre quarti dei Soci. In caso di scioglimento, il patrimonio residuo è devoluto, previo parere dell'Ufficio RUNTS competente per la Regione Siciliana, ad altri Enti del Terzo Settore operanti in Sicilia.

DISPOSIZIONI FINALI

Art. 30 – Rinvio normativo

Per quanto non espressamente previsto dal presente Statuto si applicano le disposizioni del Codice del Terzo Settore e del Codice Civile.

Bario Mariagrazia

Bisio Elefante

Rizzuto Lucrezia

Bario Lorenza

Priolo Maria

Messito Salvatore

Simone Salvatore